

**REGOLAMENTO (CE) N. 2232/98 DELLA COMMISSIONE****del 16 ottobre 1998****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentodecima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/98<sup>(6)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1998.

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentodecima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la duecentodecima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 222 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 817 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 19.